



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2414/2020

**Oggetto: AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DIRIGENZIALE N. 1541 DEL 21.08.2020 DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III - BIS, PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER INSTALLAZIONE SITA IN VIA PRIVATA DEVOTO, 36 IN COMUNE DI CARASCO. GESTORE: FACI S.P.A..**

In data 24/12/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**Visto** il bilancio di previsione triennale 2020/2022, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 1/2020 in data 15 gennaio 2020;

**Richiamata** la Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 4 del 29/1/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2022;

### **Visti**

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii.;

la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la Legge Regionale 06.06.2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali"

il piano di tutela delle acque vigente (riferito al periodo 2016+2021), approvato dalla Regione Liguria con Deliberazione n.11 del 29 marzo 2016, ai sensi degli articoli 117 e 121 della parte III del D.Lgs. n.152/2006;

la Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione UE del 30 maggio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 09.06.2016, che stabilisce le conclusioni sulle

migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

### **Visti inoltre**

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

### **Premesso che**

con provvedimento dirigenziale n. 1541 in data 21.08.2020 recante "Riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29 octies, Titolo III – bis, parte seconda del d. L.gs. 152/06e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 4529 del 28.08.2012 per installazione sita in Via Privata Devoto, 36 in Comune di Carasco. Gestore: FACI S.p.A." si è concluso il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale all'esercizio dell'attività IPPC 4.1 – Fabbricazione di prodotti chimici organici;

la Società FACI S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Genova:

comunicazione del 15.10.2020, assunta al protocollo dell'Amministrazione con n. 42795 in data 16.10.2020, ad oggetto: "FACI S.p.A. – Stabilimento sito in Carasco (GE), Via Privata Devoto 36 – Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Atto Dirigenziale di Città Metropolitana di Genova n. 1541/2020, del 21/08/2020 – Primi riscontri alla nuova AIA",

comunicazione del 06.11.2020, assunta al protocollo dell'Amministrazione con n. 46616 in data 09.11.2020, ad oggetto: "FACI S.p.A. – Stabilimento sito in Carasco (GE), Via Privata Devoto 36 – Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Atto Dirigenziale di Città Metropolitana di Genova n. 1541/2020, del 21/08/2020 – Richiesta posticipo applicazione nuova AIA",

comunicazione del 23.11.2020, assunta al protocollo dell'Amministrazione con n. 49172 in data 24.11.2020, ad oggetto: "FACI S.p.A. – Stabilimento sito in Carasco (GE), Via Privata Devoto 36 – Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Atto Dirigenziale di Città Metropolitana di Genova n. 1541/2020, del 21/08/2020 – Chiarimenti ed integrazioni per applicazione nuova AIA".

Con le suddette note FACI S.p.A. ha trasmesso, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'atto dirigenziale n. 1541 del 21.08.2020:

*una proposta di monitoraggio di parametri significativi per verificare il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione,*

*un aggiornamento dello studio di fattibilità relativamente all'installazione di due contatori volumetrici sugli scarichi S1 e S2 a valle dei trattamenti, risalente al 2013;*

con le medesime note, inoltre, FACI S.p.A. ha:

formulato richiesta di rimodulazione di alcune prescrizioni di cui all'atto dirigenziale n. 1541 del 21.08.2020 in ragione del carattere fortemente innovativo del nuovo PMC e delle riscontrate difficoltà tecniche ed organizzative, anche in considerazione delle condizioni emergenziali causate dalla pandemia di Covid 19,

segnalato l'inesattezza riguardo alle certificazioni in possesso dell'Azienda riportate all'Allegato 1 dell'atto dirigenziale n. 1541 del 21.08.2020.

### **Dato atto che**

con nota prot. n. 47388 del 12.11.2020 è stato avviato il procedimento per l'esame della documentazione e delle richieste di revisione di alcune prescrizioni dell'atto dirigenziale n. 1541 del 21.08.2020;

con la stessa nota è stato:

comunicato il nominativo del responsabile del procedimento,  
indetta la conferenza dei servizi in modalità sincrona e telematica in data 25.11.2020,  
esplicitati i termini di conclusione del procedimento (entro 45 giorni dalla data della conferenza dei servizi),  
allegata informativa ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy;

#### **Preso atto che**

in data 25.11.2020 si è svolta presso gli uffici della Provincia di Genova in Largo F. Cattanei, 3 (Genova) la conferenza dei servizi in modalità sincrona, le cui conclusioni sono verbalizzate nel documento agli atti prot. n. 51907;  
alla conferenza è seguita una riunione degli enti che hanno assunto le decisioni riassunte in un documento agli atti;  
con la nota prot. n. 51925 del 09.12.2020 è stato trasmesso il sopra citato verbale e anticipate le decisioni scaturite dall'incontro fra gli enti;

#### **Esaminati**

la documentazione e le richieste presentate dall'Azienda e citate in premessa;

gli esiti della conferenza dei servizi e della riunione in pari data cui hanno partecipato, oltre a Città Metropolitana di Genova, anche ARPAL e Comune di Carasco;

**Dato atto** che il presente procedimento non rileva implicazioni finanziarie;

**Richiamata** la relazione di chiusura del procedimento redatta dal responsabile del procedimento prot. n. del 23.12.2020, la quale rende conto dell'iter e dello svolgimento della conferenza dei servizi convocata ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'installazione gestita da FACI S.p.A di cui all'atto dirigenziale n. 1451 del 21.08.2020:

**Ritenuto opportuno**, ai fini dell'aggiornamento, approvare un nuovo Allegato 3 "Limiti e prescrizioni", aggiornato a seguito della documentazione e delle richieste di rimodulazione di alcune prescrizioni richieste da FACI S.p.A.;

**Dato atto che** l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Franca Stragapede, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Considerato che** con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

#### **Considerato che**

la Conferenza dei Servizi, esaminata la documentazione tecnica fornita dall'Azienda, ha acconsentito alle modifiche come definite nel nuovo Allegato 3 al presente provvedimento "Quadro Prescrittivo" (ALLEGATO 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

**sussistono pertanto le condizioni per procedere all'aggiornamento dell'atto conclusivo del riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1541 del 21.08.2020.**

## DISPONE

per quanto in premesse specificato, di aggiornare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento dirigenziale n. 1541 del 21.08.2020, come di seguito indicato:

1. sono impartite le prescrizioni indicate nell'ALLEGATO 3 "Quadro prescrittivo - Parte Generale", che aggiorna e sostituisce l'ALLEGATO 3 del provvedimento dirigenziale n. 1451 del 21.08.2020;
2. è assentito il progetto di messa in opera del contatore volumetrico di portata degli scarichi delle acque di processo e delle acque di raffreddamento della FACI S.p.A., trasmesso con le note n. 42795 in data 16.10.2020 e n. 49172 in data 24.11.2020, citate in premessa;
3. sono confermate le altre prescrizioni già impartite con il provvedimento dirigenziale n. 1541 del 21.08.2020, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;
4. all'ALLEGATO 1 al provvedimento n. 1541 del 21.08.2020 la frase "L'Azienda è in possesso delle seguenti certificazioni: ISO 9002:2001, ISO 14001 e OHSAS 18001" è sostituita con la seguente "l'Azienda è in possesso delle seguenti certificazioni: ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001"

Si trasmette copia del presente provvedimento di autorizzazione:

alla FACI S.p.A., presso la sede dello stabilimento di Via Privata Devoto, 36 - Carasco (GE);

all'ARPAL, per il controllo dei dispositivi imposti;

alla Regione Liguria, alla ASL 4 Chiavarese e al Comune di Carasco, per i seguiti di competenza

Informa infine che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento.

### DATI CONTABILI

| S/E             | Codice | Cap. | Azione |   | Importo | Prenotazione |      | Impegno |      | Accertamento |      | CUP | CIG |
|-----------------|--------|------|--------|---|---------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----|-----|
|                 |        |      |        |   | Euro    | N.           | Anno | N.      | Anno | N.           | Anno |     |     |
| TOTALE ENTRATE: |        |      |        | + |         |              |      |         |      |              |      |     |     |
| TOTALE SPESE:   |        |      |        | - |         |              |      |         |      |              |      |     |     |

Sottoscritta dal Dirigente  
(BRUZZONE MAURO)  
con firma digitale

## ALLEGATO 3

### 3 QUADRO PRESCRITTIVO

Tutti gli interventi di manutenzione, i disservizi, etc. relativi a ciascuno dei diversi comparti ambientali dovranno essere riportati sugli appositi registri di conduzione degli impianti, preventivamente vistati dalla Città Metropolitana di Genova.

FACI dovrà presentare un elenco dei registri, il loro identificativo e la tipologia di annotazione di eventi anomali rispetto alla normale conduzione dell'impianto annotata su ciascuno.

La tenuta dei registri è imposta dal 1 gennaio 2021.

I registri dovranno essere conservati per almeno 5 anni dall'ultima registrazione e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.

#### 3.1 Prescrizioni di carattere generale

Ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, n. 46/2014 e n. 104/2017) e richiamati e principi generali di cui al titolo I della medesima parte del citato decreto, si dispongono le prescrizioni di carattere generale indicate di seguito rispetto alla gestione e all'esercizio dell'esistente impianto sito in Via Privata Devoto 36 nel Comune di Carasco gestito da FACI S.p.A.

1. La durata della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è di 12 anni dalla data di emanazione del presente atto in forza della certificazione di gestione ambientale ISO 14001, salvo il positivo rinnovo della stessa.
2. Il ciclo produttivo, le caratteristiche degli impianti e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nelle relazioni tecniche allegate all'istanza e alle successive integrazioni fornite per il riesame dell'A.I.A., laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento di rinnovo.
3. Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività antinquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova ed all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D. Lgs 152/2006 ss mm ii, quale modifica sostanziale;
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il Gestore è tenuto a comunicare all'autorità competente, agli Enti territoriali e a ARPAL le variazioni attinenti alla titolarità della gestione e/o della proprietà degli impianti.
5. L'Azienda deve:
  - garantire un corretto e razionale uso dell'acqua
  - garantire un corretto e razionale utilizzo dell'energia
  - garantire la custodia continuativa dell'impianto
  - attuare le misure necessarie a prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze
  - attuare le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecnologie disponibili
  - minimizzare la produzione di rifiuti e privilegiare l'avvio dei rifiuti a recupero. Ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, tali rifiuti dovranno essere avviati a smaltimento evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, nel rispetto della normativa vigente in materia
  - eseguire le verifiche prescritte e gli eventuali ulteriori interventi tecnici e operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari per la gestione dell'insediamento produttivo.
6. Tutti i macchinari, le linee di produzione ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione.
7. In caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua, le attività ad essi collegate dovranno essere tempestivamente sospese al fine di consentire l'individuazione del guasto e il ripristino del disservizio.
8. I rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.
9. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere svolte sempre in condizioni di sicurezza e con modalità tali da:
  - evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;

evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;

evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;

rispettare le norme igienico – sanitarie;

evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.

11. Il personale addetto all'attività di gestione dei rifiuti deve essere informato del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e trattamento. Durante le operazioni gli addetti all'impianto devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in base al rischio valutato;

12. Sui diversi "Registro per la conduzione degli impianti", vistati dalla Città Metropolitana preventivamente all'utilizzo dovrà essere annotato quanto previsto dal PMC e dalle prescrizioni di comparto. I Registri devono, in particolare e ciascuno per l'attività prevista - che dovrà essere comunicata a Città Metropolitana di Genova e ARPAL entro il 15 gennaio 2021 e riportata nella prima pagina di ciascun registro - contenere le seguenti informazioni:

data, ora e tipo degli eventuali disservizi all'impianto nel suo complesso;

periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);

data e ora dei campionamenti effettuati per le analisi periodiche.

13. Sui registri di cui al punto precedente dovranno essere annotati anche eventuali guasti o incidenti occorsi ai sistemi di contenimento delle emissioni o altri eventi accidentali potenzialmente impattanti sull'ambiente e gli interventi di ripristino messi in atto.

14. I Registri devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione ed esibiti a richiesta degli organi di controllo, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione (certificati analitici, certificati di trasporto di acque, fanghi e liquami, etc.).

14. Il Gestore è tenuto a comunicare a Città Metropolitana di Genova e ARPAL eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in maniera significativa sull'ambiente, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti con il presente atto e per qualsiasi matrice ambientale.

15. Deve essere comunicata agli stessi Enti:

entro e non oltre sette giorni dal ricevimento del referto analitico a seguito dei controlli effettuati, il superamento di un limite stabilito dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale; a seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione;

nel più breve tempo possibile - a mezzo fax - l'eventuale verificarsi di emissioni accidentali in aria, acqua o suolo.

16. L'impianto deve essere munito di apposito cancello che deve restare chiuso in orario non lavorativo o in caso di assenza anche temporanea del personale della Ditta. La presenza dell'impianto dovrà essere segnalata con un cartello che indichi anche gli estremi autorizzativi, la ragione sociale, il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto e la specifica del divieto di accesso a persone non autorizzate.

17. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e di ripristino ambientale, fatti salvi altri eventi accidentali per i quali si renda necessario procedere al risanamento anche durante la normale attività industriale.

18. In caso di cessazione dell'attività il Gestore dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova al Comune di Carasco e all'ARPAL con almeno 30 giorni di anticipo.

19. Alla chiusura dell'impianto dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e degli impianti, il ripristino dei luoghi, compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area e secondo le vigenti normative in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

20. In merito alla chiusura definitiva dell'impianto si prescrive al Gestore di presentare a Città Metropolitana e ARPAL, entro il 30.06.2021 un elaborato tecnico che descriva nel dettaglio la procedura di chiusura dell'impianto qualora questa non fosse una chiusura programmata ma frutto di decisione repentina e determinata da fattori produttivi, economici o di altro tipo contingenti

21. Il Gestore ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessarie durante le fasi di gestione autorizzate.

22. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. e al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, il Gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e far raccogliere qualsiasi informazione necessaria.
23. Il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
24. Il Gestore dovrà attenersi a quanto previsto dal combinato disposto dell'Allegato Piano di Monitoraggio e Controllo, integrato dalle prescrizioni individuate per ogni comparto ambientale della presente autorizzazione. Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre di ogni anno. Le prescrizioni del PMC e le prescrizioni sui campionamenti e le analisi previste nella presente autorizzazione, se non diversamente esplicitamente prescritto, entreranno in vigore a partire dal giorno 1 aprile 2021. Fino a tale data restano in vigore PMC e prescrizioni su campionamenti e analisi di cui al Provvedimento dirigenziale n.4529 in data 28.08.2012.
25. Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere conservati dal Gestore su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
26. I controlli periodici delle emissioni e dei processi produttivi devono essere effettuati secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui ALLEGATO 4, comunicando alla Città Metropolitana di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui si intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l'eventuale presenza delle strutture tecniche di controllo.

### **3.2 Ulteriori disposizioni relative a situazioni di emergenza**

Fatti salvi tutti gli obblighi e gli adempimenti derivanti dalle normative di settore, qui non esplicitamente richiamate, relative a situazioni di emergenza, in aggiunta a quanto eventualmente già specificato nei precedenti quadri prescrittivi relativi alle diverse componenti ambientali e a quanto eventualmente già previsto dall'Azienda nelle proprie procedure, si prescrive quanto indicato di seguito.

L'Azienda dovrà:

1. tenere uno o più registri ove annotare le eventuali situazioni di emergenza verificatesi, specificandone tipologia, data, ora, durata, cause, interventi effettuati, data e ora di ripristino delle condizioni di normalità.  
Le registrazioni, conservate presso l'Azienda, dovranno essere messe a disposizione degli Enti di controllo.
2. comunicare agli Enti di controllo eventuali variazioni delle proprie procedure interne relative alla gestione delle emergenze.

### **3.3 Esame applicabilità delle BAT di cui alla Decisione di esecuzione 2016/902 e conseguenti prescrizioni.**

**In relazione alla BAT 1**, relativa all'istituzione e attuazione di un sistema di gestione ambientale

Il Gestore dichiara: "Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, FACI ha implementato un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015".

L'azienda quindi è dotata di un sistema di gestione ambientale, che in parte risponde alle caratteristiche previste dalla BAT 1. Si ritiene opportuno impartire la seguente prescrizione:

#### **Prescrizione 1**

Il Gestore dovrà predisporre e inserire nel sistema di gestione ambientale i seguenti documenti:

- inventario dei flussi di acque reflue e scarichi gassosi,
- piano di gestione degli odori,
- piano di gestione dei rifiuti,
- piano di gestione del rumore,

come meglio precisato e definito rispettivamente nelle prescrizioni in relazione alle: BAT 2, BAT 13, BAT 20 e BAT 22.

**In relazione alla BAT 2**, relativa all'istituzione di un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi, Il Gestore dichiara: "Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in aria e del consumo di risorse idriche, è stato predisposto, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi, con le caratteristiche pertinenti (ALL\_P\_01 Relazione sui sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni in atmosfera ed in acqua)". L'applicazione della BAT 2 sarà opportunamente completata dalla seguente prescrizione che mira a implementare quanto già predisposto.

### **Prescrizione 2**

Il Gestore è tenuto a presentare entro il 30.04.2021 un apposito documento, da inserirsi nel piano di gestione ambientale, contenente l'inventario dei flussi di acque reflue e scarichi gassosi relativi all'installazione con le seguenti caratteristiche:

- i) informazioni sui processi chimici di produzione, compresi:
  - a) equazioni di reazioni chimiche, che indichino anche i sottoprodotti;
  - b) schemi semplificati di flusso di processo che indichino l'origine delle emissioni;
  - c) descrizioni delle tecniche integrate con il processo e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla sorgente, con indicazione delle loro prestazioni;
- ii) informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:
  - a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;
  - b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/parametri pertinenti (ad es. COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sali, determinati composti organici) e loro variabilità;
  - c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad es. nitrificazione)];
- iii) informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi tra cui:
  - a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura;
  - b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/parametri pertinenti (ad es. COV, CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, cloro, acido cloridrico) e loro variabilità;
  - c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività;
  - d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (per esempio ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).

Il Gestore, entro il 31.12.2020 dovrà presentare un documento preparatorio all'inventario dei flussi di acque reflue e scarichi gassosi che ne illustri l'impostazione e riporti lo schema del lavoro che si intende svolgere ai fini della redazione dell'inventario stesso.

### **In relazione alla BAT 3** relativa al monitoraggio dei principali parametri di processo

Il Gestore dichiara "Per le emissioni in acqua (cfr. BAT 2), sono monitorati i principali parametri di processo in punti chiave dell'impianto (vedere ALL\_P\_01). Si impartisce la seguente prescrizione.

### **Prescrizione 3**

Il Gestore entro il 15.10.2020 è tenuto a presentare una proposta di monitoraggio di parametri significativi per verificare il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione. La proposta dovrà indicare tali parametri e le frequenze di monitoraggio ritenute opportune.

**In relazione alla BAT 4** relativa al monitoraggio delle emissioni in acqua, il Gestore dichiara "Per le emissioni in acqua, alla luce dei risultati dei monitoraggi effettuati storicamente, nell'ottica della tutela delle acque e della sostenibilità aziendale, anche sulla base delle prime risultanze dello studio condotto dall'Università di Pavia, le frequenze previste dalle nuove BAT e riproposte da ARPAL devono essere riviste".

Si rimanda all'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo e alle sezioni dei diversi comparti del presente allegato la definizione dei parametri da sottoporre a monitoraggio e delle frequenze di monitoraggio da osservare a seguito dell'adattamento della BAT 4 alla luce dei prodotti impiegati, del ciclo produttivo e delle modalità di gestione dello specifico insediamento produttivo.

**In riferimento alla BAT 5**, relativa al monitoraggio delle emissioni diffuse di COV, e alla **BAT 19** relativa alla prevenzione e riduzione delle emissioni di COV in atmosfera, il Gestore ha dichiarato che non sono presenti emissioni diffuse significative di COV.

Si rimanda alle prescrizioni impartite alla sezione 3.5 Emissioni in Atmosfera del presente ALLEGATO 3 Paragrafo 3.5.C Quadro delle prescrizioni punto 1. e punto 2.

**In riferimento alle BAT 6 e BAT 20** relative alle emissioni di odori il Gestore dichiara: “L’attenzione alle emissioni odorigene, in un Sito in cui la principale materia prima è il sego, è sempre stata molto alta. Il trattamento degli sfiati di alcuni serbatoi di materie prime mediante carboni attivi è stato implementato proprio per la prevenzione di emissioni odorigene. Al momento non sono segnalate criticità interne od esterne al Sito riconducibili all’impatto olfattivo. In un’ottica di prevenzione di questo rischio potenzialmente emergente si stanno pianificando studi di fattibilità partendo da analisi condotte il metodo dell’olfattometria dinamica.” e che “Non avendo avuto riscontro di impatti olfattivi significativi per l’attività del sito, a parte alcune situazioni puntuali trattate da tempo (trattamento sfiati serbatoi materie prime), al fine di prevenire o ridurre le emissioni di odori, non è ancora stato implementato un piano di gestione degli odori”.

Si dà atto della assenza ad oggi di segnalazione di specifiche problematiche e si impartisce la seguente prescrizione:

#### **Prescrizione 4**

il Gestore, entro il 30.06.2021, dovrà predisporre una procedura di gestione di eventuali esposti/ eventi anomali riguardanti problematiche odorigene, che preveda almeno l’analisi dell’evento, la individuazione della sorgente odorigena, la ricerca di eventuali cause e di eventuali migliorie impiantistiche per prevenire la problematica riscontrata; al perdurare di disagi di natura odorigena il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione degli odori conformemente a quanto disposto dalla BAT 20 e da eventuali prescrizioni regionali in merito.

**In relazione alla BAT 7** relativa alla riduzione del consumo di acqua e di produzione di acque reflue, Si ritiene che la BAT sia applicata. Come dichiarato dal Gestore: “Per ridurre il consumo di acqua e la produzione di acque reflue, il volume e/o il carico inquinante dei flussi di acque reflue è ridotto con l’adozione di tecnologie di risparmio idrico nel processo di produzione (es. riutilizzo dell’acqua di processo per successivi scambi termici, utilizzo di scambiatori a superficie in sostituzione di condensatori a miscela) e recupero e riutilizzo dei prodotti finiti off grade come materie prime (mediante fusione)”.

**In relazione alla BAT 8** relativa alla separazione delle acque inquinate da quelle che non necessitano di trattamento, il Gestore dichiara che: “Al fine di impedire la contaminazione dell’acqua non inquinata e ridurre le emissioni nell’acqua, sono separati i flussi delle acque reflue non contaminate (di raffreddamento) dai flussi delle acque di processo che necessitano di trattamento”.

Ai fini dell’applicazione della BAT 8 si impartisce la seguente prescrizione.

#### **Prescrizione 5**

Il Gestore deve mantenere presso lo stabilimento la separazione fra le acque reflue non contaminate e quelle che necessitano di trattamento. Al fine di comprendere l’anomalia riscontrata di valori inattesi per il parametro Zn nelle acque di raffreddamento, si prescrive il monitoraggio di tale parametro con le modalità e frequenze indicate nel PMC e alle prescrizioni indicate nella Sezione 3.6 Acqua del presente ALLEGATO 3 Paragrafo 3.6.C Quadro delle prescrizioni.

**In relazione alla BAT 9** finalizzata ad evitare emissioni incontrollate in acqua il Gestore dichiara che: “Le acque meteoriche e di dilavamento piazzali sono gestite separatamente ed è presente in sito una idonea vasca di raccolta e trattamento delle stesse che garantisce di evitare emissioni incontrollate nell’acqua”.

Si ritiene che la BAT 9 sia applicata.

**In relazione alle BAT 10, 11 e 12** relative alla riduzione delle emissioni in acqua mediante una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue, pretrattamento di acque contenente sostanze non trattabili dal trattamento finale, e l’utilizzo di un’adeguata combinazione delle tecniche finali di trattamento, il Gestore dichiara che “Al fine di ridurre le emissioni nell’acqua, è utilizzata una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue che comprendente un’adeguata combinazione delle tecniche a, b, c, d previste dalla BAT”, “Non sono presenti in modo significativo acque reflue contenenti sostanze inquinanti che non possono essere trattate adeguatamente durante il trattamento finale. Nondimeno sono applicate le tecniche di cui alla BAT 7”, “Al fine di ridurre le emissioni nell’acqua, è utilizzata un’adeguata combinazione delle tecniche di trattamento finale delle acque reflue, in particolare b, c, h, i, j, k previste dalla BAT (vedere ALL\_P\_01 Relazione sui sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni in atmosfera ed in acqua)”

Si ritiene che l’applicazione delle BAT 10 11 e 12 sarà opportunamente completata da quanto prescritto in relazione alla BAT 2 sull’inventario dei flussi e alla BAT 3 sul monitoraggio di parametri di processo in punti chiave per la verifica dell’efficienza dei sistemi di trattamento.

**In relazione alla BAT 13** avente per oggetto la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti il Gestore dichiara che “Per prevenire o, qualora ciò non sia possibile, ridurre la quantità di rifiuti inviati allo

smaltimento, è implementato nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione dei rifiuti, al fine di garantire, in ordine di priorità, la prevenzione dei rifiuti, la loro preparazione per l'avvio allo smaltimento (D) od al recupero (R)".

Si ritiene che la BAT 13 sia sostanzialmente applicata, la sua applicazione sarà opportunamente completata dall'introduzione del piano di gestione dei rifiuti nel sistema di gestione ambientale dell'Azienda.

**In relazione alla BAT 14** avente per oggetto la riduzione del volume di fanghi delle acque reflue, il Gestore dichiara che "Per ridurre il volume dei fanghi delle acque reflue sono utilizzate calce, come agente precipitante/flocculante ed un filtro a pressa (tecniche a, b previste dalla BAT)".

Si ritiene che la BAT 14 sia applicata.

**In relazione alla BAT 15** che al fine di agevolare il recupero dei composti e la riduzione delle emissioni in aria, prevede di confinare le sorgenti di emissione e di trattare le emissioni, ove possibile, il Gestore dichiara che "Le emissioni di polveri sono convogliate e trattate attraverso filtri a maniche, in alcuni casi con 2 sistemi di filtrazione in serie."

Si ritiene che la BAT 15 sia applicata.

**In relazione alla BAT 16** che prevede una strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi che comprende tecniche integrate con il processo e tecniche di trattamento degli scarichi gassosi, il Gestore dichiara che "Al fine di agevolare il recupero dei composti e la riduzione delle emissioni in aria, le sorgenti di emissione e le emissioni stesse sono gestite e trattate, ad esempio, al fine di massimizzare l'efficienza dei sistemi di filtrazione a maniche, tali impianti sono dotati di sistemi di pulizia in continuo (tipo *purge jet* ad aria compressa)".

Si ritiene che la BAT 16 sia applicata.

**In relazione alle BAT 17 e 18** aventi per oggetto la prevenzione nell'aria provenienti dalle emissioni in torcia il Gestore dichiara che "Non sono presenti combustioni in torcia".

Si osserva la non applicabilità delle stesse in quanto l'Azienda non ha emissioni in torcia.

La **BAT 21** relativa alla prevenzione o riduzione delle emissioni di odori derivanti dal trattamento acque reflue e dal trattamento fanghi il Gestore dichiara che: "La raccolta ed il trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non sono soggette ad emissioni odorose che abbiano causato impatti significativi.

Nondimeno i fanghi sono confinati in un'area dedicata e le vasche di depurazione acque reflue sono presidiate e gestite da personale incaricato e opportunamente formato".

Si ritiene che la BAT 21 sia già parzialmente applicata, l'applicazione sarà completata con il piano di gestione degli odori di cui alla precedente prescrizione 4.

In relazione alle BAT 22 e 23 aventi per oggetto la prevenzione o riduzioni delle emissioni sonore il Gestore dichiara che Per prevenire o ridurre le emissioni sonore, è predisposto ed attuato, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprende gli elementi seguenti:

- i) un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma (approvato dall'Ente preposto);
- ii) un protocollo per il monitoraggio del rumore;
- iii) un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;
- iv) un programma di prevenzione e riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione al rumore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione" e che "Per prevenire o ridurre le emissioni di rumore, sono adottate tutte le tecniche, o una loro combinazione, previste dalla BAT".

L'applicazione delle BAT 22 e 23 sarà opportunamente attuata dalla seguente prescrizione.

### **Prescrizione 7**

Entro il 30.06.2021 il Gestore dovrà predisporre una procedura di gestione di eventuali esposti/eventi anomali riguardanti problematiche acustiche, che preveda almeno l'analisi dell'evento, l'individuazione delle sorgenti, la ricerca delle cause e di eventuali migliorie impiantistiche/manutentive per prevenire un nuovo verificarsi della problematica riscontrata, anche ricorrendo alle tecniche descritte alla BAT 23.

Qualora i disagi di natura acustica dovessero ripetersi o perdurare, il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione dei rumori conformemente a quanto disposto dalla BAT 22 e da eventuali prescrizioni regionali in merito.

In particolare, tale Piano dovrà almeno prevedere:

- i) un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
- ii) un protocollo per il monitoraggio del rumore;

- iii) un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;
- iv) un programma di prevenzione e riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione al rumore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.

Le azioni da intraprendere dovranno comprendere, qualora fattibili, una, o più combinate fra loro, delle tecniche indicate alla tabella di cui alla BAT 23.

Si impartisce infine la seguente

### **Prescrizione 8**

Le procedure di cui a tutte le precedenti prescrizioni che prevedono l'elaborazione di documenti o piani dovranno rientrare nel Sistema di Gestione Ambientale dell'Azienda.

Gli eventi anomali dovranno essere gestiti quali non conformità cui far seguire azioni correttive alle quali l'Ente di controllo potrà, nel corso delle verifiche, accedere ed eventualmente proporre correttivi o modifiche ritenuti opportuni.

### **3.4 Esame applicabilità delle BAT di cui alla Decisione di esecuzione 2017/2117 e conseguenti prescrizioni.**

- BAT 1 Non applicabile: non sono presenti forni/riscaldatori di processo
- BAT 2 Applicata. Limitatamente al parametro polveri pertinente all'installazione – nota (3) - con applicazione della nota (2). *“Il monitoraggio può essere eseguito con cadenza minima annuale se i livelli di emissione sono sufficientemente stabili”*. Il PMC prevede il monitoraggio annuale del parametro.
- BAT 3 Non applicabile: non sono presenti forni/riscaldatori di processo
- BAT 4 Non applicabile: non sono presenti forni/riscaldatori di processo
- BAT 5 Non applicabile: non sono presenti forni/riscaldatori di processo
- BAT 6 Non applicabile: non sono presenti forni/riscaldatori di processo
- BAT 7 Non applicabile: non sono presenti SCR o SNRC
- BAT 8 a Non applicabile. Il Gestore dichiara: “Considerate le ridotte quantità di idrogeno che è possibile recuperare, l'energia necessaria per il recupero è eccessiva e rende non applicabile la BAT. Il nuovo idrogenatore AP1, utilizzando una tecnologia diversa consentirà un'ottimizzazione della resa in idrogeno della reazione”
- BAT 8 b Non applicabile. Il Gestore dichiara: non si usano solventi organici e non ci sono materie prime organiche volatili non reagite
- BAT 8 c Non applicabile. Il Gestore dichiara: L'unica aria esausta è quella in uscita dalle caldaie, non utilizzabile.
- BAT 8 d Non applicabile. Il Gestore dichiara: Non si usa HCl in forma gassosa nel processo. L'unica emissione diffusa è costituita dallo sfiato serbatoio abbattuto in soluzione acquosa di NaOH (vedere ALL\_P\_01 Relazione sui sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni in atmosfera ed in acqua.
- BAT 8 e Non applicabile. Il Gestore dichiara: Non si usa H<sub>2</sub>S nel processo.
- BAT 8 f Applicata. Il Gestore dichiara: In alcune parti di impianto sono presenti demister (per evitare trascinati di gocce), alcuni cicloni separatori (per le polveri), nonché svolgono la stessa funzione tutti i cosiddetti abbattitori installati presso il Sito (vedere ALL\_P\_01 Relazione sui sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni in atmosfera ed in acqua)
- BAT 9 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non sono presenti flussi di gas di processo con potere calorifico significativo
- BAT 10 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non sono utilizzati solventi organici nel processo

- BAT 11 Applicata. Il Gestore dichiara: Al fine di ridurre le emissioni convogliate di polveri nell'atmosfera, al momento impiegate le tecniche a, c, d, f
- BAT 12 Applicata. Il Gestore dichiara: L'abbattimento dello sfiato serbatoio di HCl in soluzione acquosa di NaOH, ammesso che questo possa essere considerato "lavaggio ad umido"
- BAT 13 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non sono presenti ossidatori termici. Per quanto riguarda le caldaie è utilizzato come unico combustibile il metano e negli impianti più recenti sono presenti sistemi di riduzione delle emissioni di NOx
- BAT 14 Applicata. Il Gestore dichiara: "Al fine di ridurre il volume delle acque reflue, i carichi inquinanti da sottoporre a un idoneo trattamento finale e le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nell'applicare una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue che comprenda un'adeguata combinazione di tecniche integrate nei processi, tecniche di recupero degli inquinanti alla fonte e tecniche di pretrattamento, sulla base delle informazioni fornite dall'inventario dei flussi di acque reflue di cui alle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica"
- BAT 15 Applicata. Il Gestore dichiara: Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse quando si utilizzano catalizzatori, sono adottate le tecniche a, b, c
- BAT 16 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non sono utilizzati solventi organici nel processo
- BAT 17 a Non applicabile. Il Gestore dichiara: non applicabile a distillazione di acidi grassi
- BAT 17 b Applicata. Il Gestore dichiara: BAT applicabile parzialmente agli impianti esistenti di distillazione, il nuovo impianto di distillazione stearina è a riempimento e dimensionato per il minimo tempo di permanenza
- BAT 17 c Applicata. Il Gestore dichiara: Presenti distillatori di peci con vapore di strippaggio
- BAT 17 d Applicata. Il Gestore dichiara: Il catalizzatore al Ni è inviato a rigenerazione
- BAT 17 e Non applicabile. Il Gestore dichiara: Le peci sono vendute come sottoprodotto
- BAT 18 a Applicata. Il Gestore dichiara: Predisposto l'elenco delle apparecchiature critiche per l'ambiente
- BAT 18 b Applicata. Il Gestore dichiara: E' stato implementato un piano di manutenzione ordinaria delle apparecchiature critiche e di verifica dell'affidabilità
- BAT 18 c Non applicabile. Il Gestore dichiara: La disponibilità di apparecchiature adeguate è dimostrata utilizzando la tecnica b
- BAT 19 Applicata. Il Gestore dichiara: I sistemi di misura in continuo sulle emissioni in atmosfera partono appena l'impianto è alimentato elettricamente, prima che sia avviato. I sistemi di misura in continuo sulle emissioni in acqua sono alimentati e registrano anche quando lo stabilimento è fermo
- BAT 20-23 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non sono prodotte olefine leggere
- BAT 24-30 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non sono prodotti aromatici
- BAT 31-44 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non è prodotto etilbenzene o stirene monomero
- BAT 45-47 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non è prodotta formaldeide
- BAT 48-55 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non sono prodotti glicoli etilenici o ossido di etilene
- BAT 56-60 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non è prodotto fenolo
- BAT 61-63 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non sono prodotte etanolammine
- BAT 64-74 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non è prodotto TDI o MDI

BAT 75-85 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non è prodotto EDC o VCM

BAT 86-89 Non applicabile. Il Gestore dichiara: non è prodotto perossido di idrogeno

Sulla base della documentazione presentata dal Gestore in relazione a materie prime, prodotti, ciclo produttivo, sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni in atmosfera ed in acqua, sistema di gestione qualità si ritiene corretta l'analisi di applicabilità/applicazione delle BAT di cui alla Decisione UE 2017/2117 e non si ritiene di impartire ulteriori prescrizioni.

### 3.5. Emissioni in atmosfera

#### Quadro delle emissioni prodotte e dei valori limite

##### 3.5.A. Considerazioni preliminari

Si ritiene di confermare i limiti in emissione stabiliti dal P.D. n. 4529 del 28.08.2012 e ss.mm.ii.

E' necessario che, al fine di garantire il contenimento delle emissioni provenienti dalle operazioni di carico dei serbatoi dell'acido cloridrico e dell'acido formico, l'Azienda mantenga entro valori di pH basico la soluzione di abbattimento contenuta negli appositi assorbitori.

I serbatoi contenenti materie prime grasse sono dotati di apposito filtro a carbone attivo per il trattamento dell'aria sfiatata durante le fasi di carico dei serbatoi medesimi.

Si ritiene opportuno applicare i limiti dei nuovi medi impianti di combustione alimentati a combustibili gassosi per la nuova caldaia alimentata a metano BW1, afferente all'emissione E7.

Si ritiene:

- di considerare, come proposto dall'Azienda, i medi impianti di combustione afferenti alle emissioni E2 ed E3 quali impianti di riserva alla stregua degli impianti disciplinati dall'art.273-bis del D.Lgs. 152/2006.
- di prescrivere controlli periodici con frequenza annuale per le emissioni E3bis ed E7, afferenti agli impianti di combustione in esercizio nelle normali condizioni di regime previste dello stabilimento.
- di riportare nel seguente quadro dei limiti, ma senza indicazione di alcun limite in concentrazione, l'emissione convogliata E8, derivante dall'attività di saldatura nel locale officina, in quanto condotta sotto le soglie di rilevanza indicate dalla DGR 1260/2010 e pertanto non soggetta ad autorizzazione;
- di non applicare limiti in concentrazione agli sfiati dei serbatoi delle materie prime grasse in considerazione del carattere discontinuo e del breve periodo di attività delle emissioni;
- di confermare la frequenza biennale per la sostituzione dei carboni attivi dei filtri asserviti ai suddetti sfiati;
- di non stabilire prescrizioni in merito alle emissioni diffuse generate dalle attrezzature per la pulizia di piccoli manufatti metallici;
- di prendere atto dell'intenzione dell'Azienda di dotare la vasca di fusione acida dei prodotti di chiusura, aspirazione e trattamento delle emissioni, ma di rimanere in attesa di un progetto definitivo per effettuare le valutazioni di competenza circa i limiti da stabilire e i monitoraggi dell'impianto stesso.

##### 3.5.B Quadro dei limiti

Si stabiliscono i seguenti valori limite per le emissioni in atmosfera:

| Sigla emissione | Origine                           | Portata [Nm <sup>3</sup> /h] | Inquinante | Limite [mg/Nm <sup>3</sup> ] | Flusso di massa [kg/h] |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------------------|
| E6/1            | Impianto di essiccazione stearati | 25000                        | Polveri    | 30                           | 0,48                   |
| E6/2            |                                   | 26000                        | Polveri    | 40                           |                        |
| E6/3            |                                   | 26000                        | Polveri    | 40                           |                        |
| E6/4            |                                   | 38000                        | Polveri    | 40                           |                        |
| E6/5            |                                   | 56000                        | Polveri    | 40                           |                        |
| E6/6            |                                   | 70000                        | Polveri    | 40                           |                        |
| E6/7            | Polverizzazione, confezionamento  | 106000                       | Polveri    | 6,7                          | -                      |

|          |                                      |       |  |  |   |
|----------|--------------------------------------|-------|--|--|---|
| E6/7 bis |                                      | 35000 | Polveri  | 10   | - |
| E2       | Impianto termico circuito olio Bono2 | 9400  | NOx  | 350 <sup>(1)(2)</sup><br>sino a 31/12/2024   | - |
|          |                                      |       | NOx  | 250 <sup>(1)(2)</sup><br>dal 01/01/2025      |   |
|          |                                      |       | Polveri  | 5 <sup>(1)(2)</sup><br>dal 01/01/2025        |   |
| E3       | Generatore vapore CCT1               | 10500 | NOx  | 350 <sup>(1)(2)</sup><br>sino a 31/12/2024   | - |
|          |                                      |       | NOx  | 250 <sup>(1)(2)</sup><br>dal 01/01/2025      |   |
|          |                                      |       |  | 5 <sup>(1)(2)</sup><br>dal 01/01/2025        |   |
| E3 bis   | Generatore vapore CCT2               | 26000 | NOx  | 350 <sup>(1)(2)</sup><br>5 <sup>(1)(3)</sup> | - |
|          |                                      |       | NOx  | 250 <sup>(1)(2)</sup><br>dal 01/01/2025      |   |
|          |                                      |       | Polveri  | 5 <sup>(1)(2)</sup><br>dal 01/01/2025        |   |
| E7       | Impianto termico circuito olio BW1   | 11850 | NOx  | 350 <sup>(1)(2)</sup><br>sino a 31/12/2024   | - |
|          |                                      |       | NOx  | 250 <sup>(1)(2)</sup><br>dal 01/01/2025      |   |
|          |                                      |       | Polveri  | 5 <sup>(1)(2)</sup><br>dal 01/01/2025        |   |
| E8       | Captazione fumi saldature            | 4500  | Polveri<br>Metalli Tab B<br>Classe III<br>Ni - Cd - Cr(VI) | -  | - |

(1) riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%;

(2) Limite applicato con funzionamento superiore a 500 ore/anno, calcolate come da art. 273-bis comma 15.

### **3.5.C. Quadro delle prescrizioni**

Relativamente alla componente emissioni in atmosfera, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. Con riferimento a quanto stabilito dalle Bat Conclusion 902/2016, ed in particolare dalle BAT 19 e 5, predisporre, entro un anno dal rilascio del presente Provvedimento di riesame, un elenco delle apparecchiature e dei componenti (Es. valvole, flange, connettori, compressori, pompe) che potrebbero dar luogo ad emissioni fuggitive di COV; dovranno essere presi in considerazione i componenti caratterizzati da fluidi di processo in cui almeno il 20% in peso ha una tensione di vapore superiore a 0,3 KPa a 20°C. Tale elenco andrà ad integrare quello già previsto dal PMC relativo alle "Apparecchiature critiche per l'ambiente".
2. Sui componenti individuati al precedente punto a), effettuare una campagna di ricerca perdite mediante metodi di Sniffing o di imaging ottico, a seguito della quale dovranno essere individuati i componenti o le apparecchiature soggette a perdite e ne dovrà essere prevista la manutenzione entro 12 mesi dallo svolgimento della campagna, tenendo traccia dell'intervento effettuato.
3. Con riferimento a quanto stabilito dalle Bat Conclusion 902/2016, ed in particolare dalle BAT 20 e 6 in materia di emissioni odorigene, predisporre, entro il 30.06.2021, una procedura di gestione di eventuali esposti/ eventi anomali riguardanti problematiche odorigene, che preveda almeno l'analisi dell'evento, la individuazione della sorgente odorigena, la ricerca di eventuali cause e di eventuali migliorie impiantistiche per prevenire la problematica riscontrata; al perdurare di disagi di natura odorigena il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione degli odori conformemente a quanto disposto dalla BAT 20 e da eventuali prescrizioni regionali in merito.
4. L'Azienda dovrà mantenere il pH delle soluzioni di abbattimento degli sfiati provenienti dai serbatoi dell'acido Cloridrico e dell'acido Formico entro valori basici;

5. Il carbone attivo asservito agli sfiati dei serbatoi contenenti materie prime grasse dovrà essere mantenuto in buona efficienza e sostituito quando necessario;
6. In caso di disservizio degli impianti di abbattimento (filtri a manica) le lavorazioni a monte dovranno essere sospese nel più breve tempo tecnicamente possibile e non potranno essere riprese fino al totale ripristino della funzionalità degli impianti in questione. Inoltre, dovrà essere data tempestiva informazione, via fax, alla Provincia di Genova, all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova ed al Comune di Carasco del disservizio occorso e degli interventi adottati;
7. L'emissione E7 afferente alla nuova caldaia BW1 dovrà essere sottoposta a collaudo analitico per la determinazione dei seguenti parametri: (da esprimersi in m<sup>3</sup>/h a 0°C e 1013 hPa):  
determinazione del valore di portata.  
determinazione delle polveri;  
determinazione degli ossidi di azoto (espressi come NOx).
8. Gli esiti del collaudo dovranno essere trasmessi entro 60 giorni dal ricevimento del presente Atto.
9. I campionamenti all'emissione di cui al precedente punto 8) dovranno essere effettuati nelle condizioni più gravose di esercizio e l'accertamento delle caratteristiche delle emissioni dovrà avvenire mediante rilevamento analitico sperimentale da effettuarsi adottando le seguenti metodologie:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Manuale UNICHIM 158/1988       | Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione   |
| Norma UNI EN ISO 16911-1 :2013 | Emissione da sorgente fissa. Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: metodo di riferimento manuale |
| Norma UNI EN 136284-1:2017     | Emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione                       |
| UNI EN 14792:2017              | Determinazione degli ossidi di azoto (espressi come NOx)   |
| UNI EN 13284-1:2017            | Emissioni da sorgente fissa. Determinazione delle polveri.   |

10. L'Azienda dovrà sottoporre i bruciatori delle caldaie BW1, BONO 2, caldaie C.C.T.1 e C.C.T.2, a manutenzione ordinaria (pulizia, disincrostazione e messa a punto del bruciatore) da effettuarsi semestralmente da Ditta abilitata e specializzata del settore. Altresì l'Azienda dovrà mantenere in buona efficienza gli analizzatori in continuo di O<sub>2</sub>, CO, T, asserviti alle emissioni E2, E3, E3bis, E7;
11. I controlli di cui al precedente punto dovranno essere sull'apposito registro vistato dalla Città Metropolitana di Genova, sul quale annotare tutti i controlli effettuati sul bruciatore e il relativo esito. Tale registro dovrà essere conservato per almeno cinque anni a partire dall'ultima registrazione per gli eventuali controlli da parte dell'Ente competente;
12. L'Azienda dovrà registrare nel suddetto registro anche i periodi di funzionamento dei medi impianti di combustione di riserva afferenti alle emissioni E2 ed E3, ed aggiornare annualmente il valore delle ore di funzionamento annuo, calcolato in media mobile su periodi di cinque anni. Qualora tali impianti abbiano un funzionamento superiore a 500 ore/anno, dovranno essere sottoposti ad analisi sulla relativa emissione.
13. Ai sensi dell'art. 29 sexies e decies del D.Lgs. n. 152/06 l'Azienda dovrà comunicare ai Comuni interessati, con la stessa cadenza individuata al punto 3 della Sezione 4 "Comunicazione dei risultati del monitoraggio" del Piano di monitoraggio e controllo (31 maggio di ogni anno), i dati relativi ai controlli sulle emissioni richiesti nella presente AIA, relativi all'anno solare precedente;

14. L'Azienda dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova, preventivamente alla realizzazione degli interventi, un progetto definitivo dei sistemi di chiusura, aspirazione e trattamento delle emissioni provenienti dalla vasca di fusione acida dei prodotti. Le valutazioni di competenza, circa i limiti da stabilire e i monitoraggi relativi a tale impianto saranno espresse. a seguito della presentazione del progetto dettagliato.
15. L'Azienda dovrà effettuare con cadenza annuale analisi sulle emissioni come indicato da PMC. I campionamenti e le misure dovranno essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo degli impianti afferenti; la scelta delle fasi più significative e le relative condizioni di esercizio dell'impianto dovranno essere riportate all'interno del rapporto di prova.
16. La strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) dovrà essere stabilita in accordo a quanto disposto dal manuale UNICHIM n°158/88.
17. I campionamenti e le misure dovranno essere svolti con i seguenti metodi:
  - Postazioni di prelievo: UNI EN 15259.
  - Velocità e portata: UNI 10169
  - Polveri: UNI EN 13284-1
  - NOx: UNI EN 14792:2017
18. I risultati degli autocontrolli svolti dal gestore dovranno essere corredati dalle seguenti informazioni:
  - ditta, impianto, identificazione dell'emissione, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche dell'emissione, classe di emissione;
  - data del controllo;
  - area della sezione di campionamento;
  - metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;
  - risultati della misura: per la sostanza determinata si dovrà riportare portata massica, concentrazione con relativa unità di misura;
  - condizioni di normalizzazione dei risultati della misura: tutti i risultati delle analisi relative a flussi gassosi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273°K, 1 atm. Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici.

I referti analitici relativi agli autocontrolli dovranno essere allegati alla relazione annuale da inviare entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

19. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve garantire il rispetto delle condizioni indicate dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 al punto 6.2.1), ovvero il bocchello deve essere posizionato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.
20. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI EN15259 al punto 6.2.2 ed Annex A.1.
21. Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) di cui saranno dotati i condotti per lo scarico in atmosfera, oltre ad avere le caratteristiche di cui al punto precedente, dovranno essere accessibili in sicurezza e mediante strutture fisse secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e gli stessi condotti dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale.

### 3.6 Acqua

Per il comparto acque la Decisione di Esecuzione UE 2016/902 comporta variazioni nel monitoraggio di parametri e inquinanti e l'introduzione di limiti ai flussi di massa di alcuni inquinanti ed una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue basata su un inventario dei flussi delle stesse all'interno dell'impianto e infine l'introduzione di limiti ai flussi di massa di alcuni inquinanti. Le relative BAT 2, BAT 3, BAT4, BAT 7, BAT 8, BAT 10 indicate alla Decisione di Esecuzione sono alla base delle prescrizioni introdotte per il comparto acque.

In aderenza alla BAT 2 si prescrive che il Gestore, nell'ambito del sistema di gestione ambientale già in uso, implementi un inventario delle acque reflue come definito nella Sezione Prescrizioni di ordine generale del presente Allegato.

Relativamente ai limiti contenuti nelle seguenti tabelle:

Tabella 1 – BAT AEL per le emissioni dirette di TOC, COD e TSS in corpo idrico recettore

Tabella 2 – BAT AEL per le emissioni dirette di nutrienti in corpo idrico recettore

Tabella 3 – BAT AEL per le emissioni dirette di AOX e metalli in corpo idrico recettore del paragrafo 3 della Decisione 2016/902,

si dà atto che:

nel documento "*Allegato 1 – Calcolo BAT-AEL per emissioni in corpo idrico*" contenuto nella documentazione integrativa trasmessa in data 03.02.2020, il Gestore ha fornito il resoconto sull'andamento della qualità delle acque degli scarichi S1 e S2;

nel documento "*Allegato 2 - BAT-AEL SCARICO S1*", contenuto nella documentazione integrativa trasmessa in data 03.02.2020, il Gestore ha fornito il calcolo BAT-AEL per emissioni in corpo idrico superficiale per lo SCARICO S1 - ACQUE DI PROCESSO

nel documento "*Allegato 3 - BAT-AEL SCARICO S2*", contenuto nella documentazione integrativa trasmessa in data 03.02.2020, il Gestore ha fornito il calcolo BAT-AEL per emissioni in corpo idrico superficiale per lo SCARICO S2 - ACQUE DI RAFFREDDAMENTO;

nel documento "*Relazione integrativa a supporto dell'istanza di riesame AIA*", contenuto nella documentazione integrativa trasmessa in data 03.02.2020, il Gestore ha dichiarato che "è stato verificato che per quanto riguarda lo scarico S1 la soglia di applicabilità in flusso di massa è stata superata per i parametri COD, TSS, Zn e, in soli due eccezionali casi, fosforo. Per quanto riguarda lo scarico S2 la soglia di applicabilità in flusso di massa è stata superata per il parametro Zn metodo di calcolo cautelativo. Il Gestore ha dichiarato che il supero relativo al fosforo totale sia da considerarsi episodico";

nel documento "*Relazione integrativa a supporto dell'istanza di riesame AIA*", contenuto nella documentazione integrativa trasmessa in data 03.02.2020 il Gestore dichiara che "*l'efficienza di abbattimento delle acque reflue ottenuta da FACI, in assenza di un impianto biologico, risulta superiore al 90% come media annua*";

nei documenti *ALL\_C\_01\_Descrizione dell'attività produttiva*, *ALL\_F\_01\_Materie in ingresso* allegata all'istanza di riesame e nel documento *Riesame AIA – Controproposte a bozza PMC* acquisita al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 22977 del 09.06.2020 e in sede di conferenza dei servizi il Gestore attesta la non pertinenza dei parametri: AOX Composti organoalogenati adsorbibili, Cu, Pb, Cr rispetto all'attività di FACI.

Dall'istruttoria e dal confronto in sede di conferenza dei servizi si sono tratte le seguenti conclusioni:

è accertato il superamento delle soglie di applicabilità per l'imposizione dei BAT AEL per i parametri COD, SST e Zn,

è applicabile la nota (4) della Tabella 1 per il limite del COD,

non si hanno evidenze certe e statisticamente significative del superamento delle soglie di applicabilità ai fini dell'imposizione dei BAT AEL per il parametro fosforo totale, ma si considera necessario eseguire una campagna annuale di monitoraggio per verificare l'effettiva episodicità del supero segnalato dal Gestore,

non si sono evidenziati superi ai limiti per l'applicabilità dei BAT AEL per gli altri parametri di cui alle tabelle sopra citate.

Pertanto, si stabilisce di:

imporre, per i parametri COD, SST e Zn, i relativi BAT AEL definiti al paragrafo 3.5.B e il monitoraggio per i suddetti parametri come derivante da quanto disposto al Quadro 3.6.C, al Quadro 3.6.D e all'Allegato 4 Piano di monitoraggio e controllo.

non imporre in prima istanza, per il parametro fosforo totale, il relativo BAT AEL,

prescrivere il monitoraggio mensile del parametro fosforo totale, atto a definire se vi sia effettivo sfioramento delle soglie per l'applicazione del relativo BAT AEL.

Rispetto al Piano di Tutela delle Acque (periodo 2016÷2021), approvato dalla Regione Liguria con Deliberazione n.11 del 29 marzo 2016 si impone il monitoraggio mensile dei seguenti parametri: Azoto Totale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale.

### **3.6.A Quadro degli scarichi**

#### **Quadro degli scarichi prodotti e dei valori limite**

La ditta FACI S.p.A. è titolare dei seguenti scarichi di acque reflue industriali:

A. lo scarico delle acque derivante dal ciclo produttivo (S1);

B. lo scarico delle acque di raffreddamento degli impianti di epossidazione soia e ammirazione (S2);

Tali scarichi hanno recapito nel Torrente Lavagna nel punto di coordinate Gauss-Boaga Longitudine EST 1527070 e Latitudine Nord 4911075.

Tale recapito è ammesso sia dalla l.r. 43/95 sia dal D. Lgs. 152/06, Parte III.

| <b>Punto di emissione</b> | <b>Tipologia di scarico</b>                       | <b>Recapito</b>  | <b>Coordinate Gauss Boaga</b>                        |
|---------------------------|---|------------------|--|
| S1                        | Scarico delle acque derivate dal ciclo produttivo | Torrente Lavagna | Longitudine EST: 1527070<br>Latitudine NORD: 4911075 |
| S2                        | Scarico delle acque di raffreddamento             | Torrente Lavagna | Longitudine EST: 1527070<br>Latitudine NORD: 4911075 |

### **3.6.B Quadro dei Limiti**

Lo scarico derivante dal ciclo produttivo e lo scarico delle acque di raffreddamento di cui è titolare la ditta dovranno rispettare i limiti tabellari di cui alla tabella 3, I colonna dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06.

A seguito dell'evidenziato superamento della soglia di applicabilità per i BAT AEL di cui alla Decisione UE 2016/902 per i parametri COD – SST –Zn si impongono i seguenti limiti di emissione associati alla BAT

per lo scarico delle acque di processo S1:

Domanda chimica di Ossigeno (COD) 300 mg/l

Solidi sospesi totali (TSS) 5,0÷ 35 mg/l

Zinco (Zn) 300 µg/l

per lo scarico delle acque di raffreddamento S2:

Zinco (Zn) 300 µg/l

I limiti dovranno essere verificati su campioni prelevati con le modalità previste dalla Decisione UE 2016/902. In particolare i limiti si riferiscono alle medie annue di campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore. Nelle more dell'installazione di un misuratore di portata in continuo, assumendo nelle condizioni attuali una stabilità della portata, il campionamento può essere effettuato proporzionalmente al tempo.

### **3.6.C Quadro dei monitoraggi**

Il gestore dovrà monitorare gli scarichi industriali secondo le modalità indicate nella Tabella 6bis dell'ALLEGATO 4 Piano di Monitoraggio e Controllo.

Fino alla realizzazione di un sistema di misura o stima della portata degli scarichi S1e S2 – a seguito della presentazione di uno studio di fattibilità e di un progetto di realizzazione da valutarsi da parte degli Enti, come prescritto al quadro 3.6.D - il gestore dovrà monitorare mensilmente la portata degli scarichi secondo le modalità indicate nella seguente tabella:

| Punto di emissione | Tipologia di scarico                              | Misure da effettuare      | Frequenza | Modalità di registrazione e trasmissione   |
|--------------------|---|---------------------------|-----------|--|
| S1                 | Scarico delle acque derivate dal ciclo produttivo | Portata m <sup>3</sup> /h | mensile   | Registrazione del dato mensilmente sul registro ed inserimento del dato totale annuale e medio nella relazione annuale |
| S2                 | Scarico delle acque di raffreddamento             | Portata m <sup>3</sup> /h | mensile   |  |

### **3.6.D Quadro delle prescrizioni**

1. Lo scarico derivante dal ciclo produttivo e lo scarico delle acque di raffreddamento di cui è titolare la ditta dovranno rispettare i limiti tabellari di cui alla tabella 3, I colonna dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06.
2. Le acque di raffreddamento derivanti dai vari impianti di produzione dovranno essere mantenute separate dalle acque di processo e il pozzetto di ispezione installato sulla condotta ad esse dedicata, dovrà essere mantenuto sempre accessibile ed in perfette condizioni di utilizzo;
3. L'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di controllo e manutenzione;
4. Dovranno essere tenute pulite le canalette di adduzione delle acque meteoriche all'impianto di trattamento;
5. Dovranno essere seguite le procedure descritte nel piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento. In particolare, una volta raggiunto il livello di massima della vasca sud o dopo la cessazione dell'evento meteorico dovranno essere eseguite le analisi su un campione di prime acque di pioggia contenute nella vasca ovest almeno relativamente ai seguenti parametri: pH, COD. Il campione dovrà essere rappresentativo dell'intero volume delle acque accumulate e a tal fine dovrà essere prelevato a seguito di omogeneizzazione anche tramite soffiante. Gli esiti delle analisi, da eseguirsi entro 24 ore dal raggiungimento del livello di massima della vasca o dalla cessazione dell'evento meteorico dovranno essere registrati su apposito registro.
6. Qualora gli esiti dei controlli di cui al precedente punto risultassero conformi ai limiti di Tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 la vasca potrà essere svuotata e le acque scaricate nel T. Lavagna. Tale operazione andrà registrata sul registro.
7. Qualora gli esiti dei controlli di cui al precedente punto risultassero non conformi ai limiti di Tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 il contenuto della vasca dovrà essere convogliato all'impianto di depurazione. Tale operazione andrà registrata sul registro.
8. La ditta dovrà effettuare, a partire dal 01.04.2021, le analisi sullo scarico delle acque di processo relativamente ai parametri indicati eseguendo le modalità e con le frequenze prescritte nel Piano di monitoraggio e controllo (ALLEGATO 4).
9. Il monitoraggio dei parametri COD e TSS dovrà essere eseguito con frequenza pari a tre giorni in ogni settimana da parte del laboratorio interno di FACI con metodi speditivi.

Le giornate di monitoraggio dovranno avvenire secondo una rotazione che consenta, al termine dell'anno solare, di disporre di un ugual numero di campionamenti per ogni giorno della settimana.

Con frequenza almenomensile il monitoraggio di detti parametri dovrà essere eseguito da un laboratorio esterno e indipendente con le metodiche ufficiali. A partire dal mese di luglio 2021, ogni tre mesi, entro il giorno 15 del mese successivo, dovrà essere inviato a Città Metropolitana un report delle giornate in cui è stato effettuato il monitoraggio nei 90 giorni precedenti.

Le analisi previste con metodi speditivi dal laboratorio interno di FACI potranno essere sostituite da analisi effettuate da un laboratorio esterno, fino alle implementazioni delle necessarie procedure da parte del laboratorio interno.

10. La ditta dovrà effettuare, a partire dal 01.04.2021, le analisi sullo scarico delle acque di raffreddamento relativamente ai parametri indicati e secondo le modalità e con le frequenze prescritte nell'Allegato 4 Piano di monitoraggio e controllo.
11. Le analisi di cui ai punti precedenti dovranno essere eseguite con le metodiche definite nell'ALLEGATO 4 – Piano di Monitoraggio e Controllo. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale indicherà nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di prelievo, delle modalità di conservazione del campione e delle modalità di campionamento. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche ufficiali più aggiornate.
12. Ai sensi dell'art. 7 c. 6 e dell'art. 11 c. 2 del D. Lgs 59/2005 e ss.mm. ii., l'Azienda dovrà comunicare al Comune di Carasco, con la stessa cadenza individuata al punto 3 della sezione 4 "Comunicazione dei risultati del monitoraggio" del Piano di monitoraggio e controllo (31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione dei controlli), i dati relativi ai controlli sulle emissioni richiesti nella presente AIA;
13. Per lo smaltimento dei fanghi esausti dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di controllo per un periodo di cinque anni;
14. Il gestore dovrà presentare a Città Metropolitana di Genova e a ARPAL entro il 15 ottobre 2020 un aggiornamento dello studio di fattibilità relativamente all'installazione di due contatori volumetrici sugli scarichi S1 e S2 a valle dei trattamenti, risalente al 2013.  
  
Lo studio dovrà individuare una soluzione per la misura del flusso in uscita dagli scarichi e proporre un progetto per la messa in atto del sistema, completo di cronoprogramma per la realizzazione.
15. Non sarà consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità competente, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;
16. Il titolare dovrà registrare su apposito registro:
  - data e ora di disservizi dell'impianto di trattamento reflui;
  - mensilmente i valori misurati dai contatori volumetrici posizionati sugli scarichi S1 e S2;
  - periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
  - manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
  - data e ora di attivazione e disattivazione nel caso di scarichi continui;
  - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
  - data e ora di eventuali sversamenti sui piazzali e relazione circa le operazioni adottate al fine di evitare ruscellamenti nel corpo recettore.
17. I valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio.
18. L'impianto di trattamento e lo scarico dovranno sempre essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 152/06.
19. Qualora il gestore dovesse utilizzare metodiche analitiche per l'analisi degli scarichi industriali differenti da quelle prescritte, dovrà presentare preventivamente all'Autorità competente e ad ARPAL una relazione di equivalenza dei metodi in uso per approvazione, nella quale dovranno essere individuati:
  - la specifica del metodo;

- il valore del limite di rilevabilità;
- l'incertezza;
- il valore del limite di quantificazione del procedimento per l'analisi e la matrice oggettodell'analisi.

20. Il Gestore è tenuto alla misura dell'incremento termico  $\Delta T$  derivante dagli scarichi S1 e S2 sulle acque del Torrente Lavagna secondo la metodica APAT- IRSA del 2003, secondo le frequenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo, per il confronto con il limite di 3°C imposto dal D.Lgs. 152/06. Per utilizzo di metodiche diverse, in ragione delle specificità del sito, l'Azienda è tenuta a proporre una metodica da approvare in base all'equiparabilità alla metodica ISPRA. E' fatta salva la facoltà del Gestore di presentare metodi alternativi di controllo e determinazione del gradiente termico dimostrandone l'equivalenza rispetto al parametro e al limite disposto dalla legge.

### 3.7 Rumore

#### 3.7.A Quadro dei limiti

Il quadro di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dalla L. 447/95 e dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Pertanto, l'azienda è tenuta al rispetto dei valori limite genericamente definiti, ai sensi della normativa di settore di cui sopra, per tutto il territorio in cui è insediato lo stabilimento e aree circostanti.

In relazione ai limiti di zona (per l'ambiente esterno) introdotti con le classificazioni acustiche comunali, sono da considerarsi, ai fini della presente autorizzazione, quelli vigenti al momento del presente rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per l'individuazione della classe e dell'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dalle classificazioni acustiche dei Comuni di Carasco e di Leivi.

#### 3.7.B Quadro dei monitoraggi

| Parametro | Unità di misura | Frequenza  | Modalità                                    | Valore limite  | Siti  |
|-----------|-----------------|--|---|--|---|
| Leq       | dBA             | Come individuato nel PMC oppure a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica. | D.M. 16.03.1998<br>UNI 10855<br>UNI/TR11326 | Definiti dalla classe acustica della zona in cui ricade il recettore | Come individuati nel PMC e comunque in prossimità dei recettori più esposti |

#### 3.7.C Quadro delle prescrizioni

1. L'azienda dovrà rispettare i limiti definiti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico (v. anche quadro sopra).
2. Le misure di livello acustico, effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovranno essere condotte in conformità a quanto stabilito all'ALLEGATO 4 – Piano di Monitoraggio e Controllo. Le misure ivi previste potranno eventualmente essere integrate da altri punti ritenuti, da parte del tecnico competente, idonei e significativi per la valutazione della rumorosità legata all'attività dell'Azienda.
3. Per l'esecuzione delle misure dei livelli di immissione e di emissione i riferimenti tecnici principali sono costituiti dal D.M. 16.03.1998 e dalla norma UNI 10855 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni.
4. I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere corredati dalla valutazione dell'incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell'incertezza i riferimenti tecnici sono dati primariamente dalle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 70098-3:2016e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.
5. Nel caso vengano utilizzati anche modelli numerici per la stima della rumorosità ambientale, dovrà essere descritto il modello utilizzato e verificata la applicabilità dello stesso al contesto esaminato. Il modello, se utilizzato quale strumento diagnostico, dovrà essere calibrato in accordo con le procedure

definite dalla norma UNI 11143 ed eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente si potrà fare riferimento alla letteratura tecnico-scientifica di settore.

6. In ogni caso, i risultati delle elaborazioni modellistiche di cui al punto precedente dovranno essere corredati dalla stima dell'incertezza degli stessi, facendo riferimento alle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 70098-3:2016 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni e, secondariamente, alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
7. L'azienda dovrà trasmettere i risultati del monitoraggio alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova secondo quanto definito nella sezione “piano di monitoraggio” del presente provvedimento.
8. L'azienda dovrà comunicare ai Comuni di Carasco e Leivi, con la stessa cadenza individuata al punto precedente, i dati relativi ai controlli sulle emissioni sonore.
9. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.
10. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui al punto 1, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98, all'ARPAL ed alla Città Metropolitana di Genova, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi della vigente normativa; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.
11. Entro il 30.06.2021 il Gestore dovrà predisporre una procedura di gestione di eventuali esposti/eventi anomali riguardanti problematiche acustiche, che preveda almeno l'analisi dell'evento, l'individuazione delle sorgenti, la ricerca delle cause e di eventuali migliorie impiantistiche/manutentive per prevenire un nuovo verificarsi della problematica riscontrata, anche ricorrendo alle tecniche descritte alla BAT 23.
12. Qualora i disagi di natura acustica dovessero ripetersi o perdurare, il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione dei rumori conformemente a quanto disposto dalla BAT 22 e da eventuali prescrizioni regionali in merito.

In particolare, tale Piano dovrà almeno prevedere:

- v) un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
- vi) un protocollo per il monitoraggio del rumore;
- vii) un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;
- viii) un programma di prevenzione e riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione al rumore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.

Le azioni da intraprendere dovranno comprendere, qualora fattibili, una, o più combinate fra loro, delle tecniche indicate alla tabella di cui alla BAT 23.

13. Le procedure di cui alle precedenti prescrizioni dovranno rientrare nel piano di gestione ambientale dell'Azienda. Gli eventi anomali dovranno essere gestiti quali non conformità cui far seguire azioni correttive alle quali l'Ente di controllo potrà, nel corso delle verifiche, accedere ed eventualmente proporre correttivi o modifiche ritenuti opportuni.

### 3.8 Produzione e gestione di rifiuti

#### 3.8.A. Quadro dei rifiuti prodotti

La sigla indica la posizione dello stoccaggio nella planimetria “Planimetria aggiornata con localizzazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti prodotti” allegata al presente provvedimento (Allegato 3a).

| Sito | CER       | Descrizione                       | Area stoccaggio               | Tipo di contenitore                  |
|------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1    | 07.06.08* | Altri fondi e residui di reazione | aperta                        | n. 1 serbatoio acciaio da 7 m3       |
| 2    | 07.06.99  | Terre decoloranti                 | coperta                       | n. 2 contenitori scarrabili da 20 m3 |
| 3    | 07.06.12  | Fanghi da trattamentoeffluenti    | aperta, coperta e pavimentata | cisternetta in plastica da 1.000 l   |
|      | 08.03.18  | Toner                             |                               |                                      |

|    |                        |   |                               |   |
|----|------------------------|---|-------------------------------|---|
| 4  | 13.02.05*              | Oli esausti   | aperta                        | serbatoio in acciaio da 25 m <sup>3</sup> |
| 5  | 13.05.07*              | Emulsioni oleose  | aperta                        |   |
| 6  | 14.06.02*<br>14.06.03* | Solventi e miscele alogenati<br>Solventi e miscele infiammabili | chiusa                        | fusti in plastica da 35 l                 |
| 7  | 15.01.01               | Carta e cartone   | aperta e coperta              | contenitori                               |
| 8  | 15.01.06               | Imballaggi misti  | aperto                        | cassonescarrabile in ferro                |
| 9  | 15.01.03               | Imballaggi in legno   | aperto                        |   |
| 10 | 15.01.10*              | Imballaggi contaminati da sostanze pericolose                   | aperta e coperta              | fusti metallici                           |
| 11 | 15.02.02*              | Carta e stracci sporchi   | aperta e coperta              | contenitore plastica                      |
| 12 | 15.02.03               | Filtri a maniche  | aperta e coperta              | sacconi in plastica                       |
| 13 | 16.02.14               | Apparecchiature con componenti non pericolosi                   | aperta e coperta              | cassone plastica                          |
| 14 | 16.06.01*              | Batterie al piombo  | aperta e coperta              | cassone plastica                          |
| 15 | 16.06.02*              | Batterie Ni/Cd  | chiusa                        | contenitore plastica                      |
| 16 | 16.06.04               | Batterie alcaline   | chiusa                        | contenitore plastica                      |
| 17 | 16.08.02*              | Catalizzatore esausto   | aperto                        | fusti metallici sigillati da 180kg        |
| 18 | 17.04.01               | Rottami di rame   | aperta, coperta e pavimentata | fusti metallici                           |
| 19 | 17.04.02               | Rottami di alluminio  | aperta, coperta e pavimentata | fusto metallico                           |
| 20 | 17.04.05               | Rottami di ferro/inox   | aperta e coperta              | cassonescarrabile                         |
| 21 | 17.04.11               | Cavi diversi  | aperta e coperta              | contenitore plastica                      |
| 22 | 17.06.03*              | Lana di roccia  | aperta e coperta              | fusto metallico                           |
|    | 19.01.10*              | Carbone attivo  | aperta e coperta              | fusti plastica                            |
|    | 20.01.21*              | Lampade al neon   | chiuso                        | fusto metallico                           |
|    | 13.03.10*              | Olio diatermico   |                               | cubo di plastica                          |
|    | 16.02.13               | Apparecchiature con componenti pericolose                       |                               |   |
|    | 19.09.05               | Resine  |                               | fusto di plastica                         |
|    | 15.01.02               | imballaggi in plastica  |                               | scarrabili                                |
|    | 15.01.04               | imballaggi in ferro   |                               |   |

### **3.8.B. Quadro delle prescrizioni**

1. I rifiuti prodotti dallo stabilimento devono essere gestiti in regime di "deposito temporaneo" nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e secondo le modalità riportate nella tabella di cui al Paragrafo 3.7.A. Quadro dei rifiuti prodotti.
2. I rifiuti prodotti devono essere inviati a impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Dove possibile dovrà essere privilegiato l'avvio a recupero degli stessi.
3. I siti di stoccaggio e i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti devono essere individuati con opportuni dispositivi (cartelli, etichette, targhe, segnaletica orizzontale ecc.) ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi con i relativi CER.
4. I vari recipienti adibiti allo stoccaggio dei rifiuti liquidi o soggetti a sversamento devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di carico, scarico e movimentazione.
5. Lo stoccaggio dei vari rifiuti prodotti deve essere eseguito in modo tale da consentire una facile ispezionabilità e una sicura movimentazione.
6. Lo stoccaggio dei rifiuti in aree esterne deve avvenire in modo tale da impedire il dilavamento e la dispersione degli stessi a causa degli agenti atmosferici. I cassoni scarrabili devono essere dotati di dispositivi anche mobili di copertura dei rifiuti.

7. I cordoli e le vasche di contenimento e l'impermeabilizzazione della pavimentazione delle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti integri e ripristinati in caso di danneggiamenti.
8. Le eventuali acque di lavaggio dei vari contenitori dei rifiuti dovranno essere stoccate convenientemente ed avviate a idoneo smaltimento.
9. I serbatoi adibiti allo stoccaggio dei rifiuti liquidi dovranno essere collocati all'interno di bacini di contenimento di volumetria pari all'intero volume del serbatoio. Qualora vi siano più serbatoi in un solo bacino di contenimento, questo dovrà avere una capacità pari ad almeno la terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino dovrà essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi contenuti nel bacino stesso.
10. Lo stoccaggio dell'olio usato dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D:M: 392/1996 – Allegato C.
11. Eventuali spandimenti accidentali di rifiuti dovranno essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento il cui residuo dovrà essere avviato a smaltimento. A tal fine idonei materiali devono essere sempre tenuti in deposito presso l'insediamento per far fronte a situazioni contingenti.
12. Ogni anno dovrà essere allegata al report annuale di cui al punto 13 delle Prescrizioni relative al Piano di monitoraggio e controllo (Allegato 4) una relazione sullo stato dei serbatoi fissi di stoccaggio rifiuti.
13. Dovranno essere previsti controlli analitici di classificazione per i rifiuti prodotti identificati con codice a specchio, secondo le modalità e le frequenze riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Tabella 9 – controllo rifiuti prodotti).
14. Per le tipologie di rifiuti, per i quali non è stata individuata la sigla del sito di stoccaggio, e per altre tipologie di rifiuti che potrebbero essere prodotti occasionalmente l'Azienda dovrà prevedere un'apposita area adibita a deposito temporaneo.

## **3.9 Energia**

### **3.9.A Quadro dei monitoraggi**

Con cadenza annuale, l'Azienda dovrà effettuare il monitoraggio dei consumi energetici secondo lo schema seguente:

- i consumi annuali totali dell'impianto riferiti all'anno solare precedente relativi a:
  - energia elettrica espressa in MWh
  - consumi di ciascun combustibile solido (in t), liquido (in t) e gassoso (in m<sup>3</sup>) in ingresso all'azienda espressi nelle unità di misura indicate in parentesi.
- la produzione di energia termica totale prodotta in MJ riferita all'anno solare precedente totale e per ogni singola unità di produzione
- i consumi specifici (il rapporto tra consumi energetico totale necessario alla produzione e la produzione totale), ove possibile, per ogni singolo prodotto espressi in Tep/t riferiti all'anno solare precedente.

Gli esiti del monitoraggio dovranno costituire la specifica sezione di monitoraggio energetico della relazione annuale prevista dal Piano di monitoraggio.

### **3.9.B Quadro delle prescrizioni**

1. Con cadenza annuale l'Azienda dovrà predisporre la sezione contenente le informazioni sulle prestazioni energetiche dell'installazione all'interno della relazione annuale prevista dal Piano di monitoraggio e Controllo e trasmettere la stessa alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova.
2. La sezione di monitoraggio energetico dovrà contenere:
  - a. le indicazioni delle modalità di misura delle quantità riportate al Quadro 3.9.A. o le modalità ed i parametri di calcolo delle quantità che non siano direttamente misurabili;
  - b. le eventuali variazioni dei consumi rispetto agli anni precedenti;
  - c. le eventuali modifiche delle caratteristiche delle unità di produzione di energia e gli interventi per il risparmio energetico attuati.

3. La presentazione della Relazione di cui sopra dovrà avvenire entro il 31 maggio dell'anno solare successivo a quello di riferimento della relazione, per ciascun anno di validità dell'A.I.A.



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Ufficio Energia e rumore**

**Oggetto: AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DIRIGENZIALE N. 1541 DEL 21.08.2020 DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III - BIS, PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER INSTALLAZIONE SITA IN VIA PRIVATA DEVOTO, 36 IN COMUNE DI CARASCO. GESTORE: FACI S.P.A.**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

| S/E             | Codice | Cap. | Azione |   | Importo | Prenotazione |      | Impegno |      | Accertamento |      | CUP | CIG |
|-----------------|--------|------|--------|---|---------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----|-----|
|                 |        |      |        |   | Euro    | N.           | Anno | N.      | Anno | N.           | Anno |     |     |
| TOTALE ENTRATE: |        |      |        | + |         |              |      |         |      |              |      |     |     |
| TOTALE SPESE:   |        |      |        | + |         |              |      |         |      |              |      |     |     |

Genova li, 29/12/2020

**Sottoscritto dal responsabile  
dei Servizi Finanziari  
(POLESE BARBARA)  
con firma digitale**